

D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (art. 142).

Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'[articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137](#).

PARTE TERZA

Beni paesaggistici

TITOLO I

Tutela e valorizzazione

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 142 *Aree tutelate per legge* [\(263\)](#)

1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:

a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;

b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;

c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con [regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775](#), e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;

d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;

e) i ghiacciai e i circhi glaciali;

f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;

g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'[articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227](#);

h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;

i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal [decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448](#);

l) i vulcani;

m) le zone di interesse archeologico [\(264\)](#), [\(269\)](#)

2. La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m), non si applica alle aree che alla data del 6 settembre 1985 [\(265\)](#):

a) erano delimitate negli strumenti urbanistici , ai sensi del [decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444](#), come zone territoriali omogenee A e B [\(266\)](#) [\(269\)](#);

b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del [decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444](#), come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate [\(267\)](#);

c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'[articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865](#).

3. La disposizione del comma 1 non si applica, altresì, ai beni ivi indicati alla lettera c) che la regione abbia ritenuto in tutto o in parte irrilevanti ai fini paesaggistici includendoli in apposito elenco reso pubblico e comunicato al Ministero. Il Ministero, con provvedimento motivato, può confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni. Il provvedimento di conferma è sottoposto alle forme di pubblicità previste dall'[articolo 140](#), comma 4. [\(268\)](#)

4. Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e dai provvedimenti indicati all'[articolo 157](#).

[\(263\)](#) Articolo sostituito dall'[art. 12, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157](#).

[\(264\)](#) Lettera così modificata dall'[art. 2, comma 1, lett. o\), n. 1\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

[\(265\)](#) Alinea così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. o\), n. 2\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

[\(266\)](#) Lettera così modificata dall'[art. 2, comma 1, lett. o\), n. 3\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

[\(267\)](#) Lettera così modificata dall'[art. 2, comma 1, lett. o\), n. 4\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

[\(268\)](#) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. o\), n. 5\) e 6\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

[\(269\)](#) La [Corte costituzionale, con sentenza 13 gennaio - 11 febbraio 2016, n. 22](#) (Gazz. Uff. 17 febbraio 2016, n. 7, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 134, 136, 139, 140, 141 e 142, commi 1 e 2, lettera a), sollevate in riferimento agli artt. 9 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione ai parametri interposti di cui agli artt. 4 e 5 della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972 e recepita in Italia con [legge 6 aprile 1977, n. 184](#); ha dichiarato, inoltre, inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 142, comma 2, lettera a), sollevata in riferimento all'art. 9 della Costituzione.